



COMUNE DI CESENA

SETTORE TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356365 - Fax 0547.356457
E-mail ceccarelli_c@comune.cesena.fc.it
E-mail protezionecivile@comune.cesena.fc.it

P.G. n.
CC/cc

Cesena, 30 giugno 2010

BANDO PUBBLICO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE DANNEGGIATI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI AVVENUTI NELL'ULTIMA DECADE DI DICEMBRE 2009 E NEI PRIMI GIORNI DI GENNAIO 2010

O.P.C.M. n.3850 del 19/02/2010

Decreto Presidente Giunta Regionale n.140 del 11/06/2010

Con il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, quale Commissario delegato, n.140 del 11/06/2010, pubblicato sul BURE-R n.81 del 18/06/10, è stato approvato il "*Piano degli interventi urgenti nel territorio della Regione Emilia Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010*": tale piano approva, al cap.12, la Direttiva disciplinante il procedimento per la concessione di contributi a soggetti privati ed attività produttive che hanno subito danni in conseguenza degli eventi in oggetto - **eccezionali eventi meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010**.

Si richiama espressamente ed integralmente il contenuto della "*Direttiva per la concessione dei contributi a soggetti privati ed attività produttive per i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade di dicembre 2009 e nei primi giorni di gennaio 2010 nel territorio dei Comuni dell'Emilia Romagna individuati come gravemente danneggiati e danneggiati nel cap.3 del Piano*", consultabile presso lo scrivente Servizio e sul sito del Comune di Cesena, della quale si riportano gli elementi essenziali.

DISPOSIZIONI GENERALI

Possono presentare domanda di contributo, per i danni subiti in conseguenza dell'evento suddetto, i proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario (prima casa) o di terzi e gli esercenti una attività produttiva, imprenditoriale o professionale previsti nella Direttiva, aventi rispettivamente la residenza e la sede legale e/o operativa nel Comune di Cesena alla data in cui gli eventi si sono verificati.

I danni subiti devono essere in rapporto di causalità diretta con tali eventi; la tipologia dei danni dichiarati deve essere pertanto compatibile e congruente con la specificità dell'evento verificatosi.

In caso di unità immobiliare danneggiata e, per le attività produttive, di beni mobili e beni mobili registrati distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'attività, alla domanda deve essere allegata la perizia asseverata o giurata redatta da professionista abilitato redatta come da Direttiva; inoltre, in presenza di indennizzi assicurativi, alla domanda deve essere allegata la relativa attestazione rilasciata dalla Compagnia assicuratrice.

Sito Internet comunale: www.comune.cesena.fc.it - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it



Filo diretto con il Comune di Cesena
www.cesenadialogo.it

I certificati anagrafici e di stato civile on-line sono gratuiti in
collaborazione con il servizio tesoreria della Cassa di Risparmio di Cesena

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Soggetti privati

Il contributo è concesso per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario o di terzi distrutta o totalmente inagibile fino al 70% delle spese, I.V.A. inclusa, sostenute per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto di una unità abitativa nello stesso Comune o limitrofo, non oltre l'importo di € 30.000,00.

E' altresì concesso un contributo per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario o destinata ad abitazione principale di un terzo danneggiata fino al 70% delle spese, I.V.A. inclusa, sostenute per il ripristino di elementi strutturali e di finitura, degli impianti tecnologici eventualmente danneggiati dell'unità medesima (specificati nella predetta Direttiva), al netto di franchigia pari ad € 2.600,00, e per un importo massimo di € 30.000,00.

Inoltre, viene concesso un contributo per l'autonoma sistemazione di nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, oltre ad un contributo per spese di trasloco e deposito arredi.

Attività produttive

Gli esercenti un'attività produttiva devono appartenere ad uno dei seguenti settori: industria, artigianato, agricoltura, commercio e servizi, libera professione (esclusi settore agricolo e ittico di cui i relativi danni sono ripianati a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al D.Lgs. n.102/2004 e n.154/2004).

A ciascuna impresa è concesso il seguente contributo, calcolato al netto della franchigia complessiva di € 2.600,00:

- fino al 50% del danno stimato o, se di importo inferiore, delle spese (IVA inclusa, solo qualora non detraibile) relative all'unità immobiliare in cui si svolge l'attività produttiva e ai beni mobili e ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, strumentali all'esercizio delle attività medesime, e comunque non oltre l'importo di € 200.000,00;
- fino al 30% del danno stimato o, se di importo inferiore, delle spese (IVA inclusa, solo qualora non detraibile) relative alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti con spese documentate e fiscalmente valide rilasciate entro 90 giorni dall'evento, e comunque non oltre l'importo di € 60.000,00;
- fino ad € 10.000,00 per le spese di riparazione dei beni mobili registrati o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti e comunque non inferiore ad € 3.500,00.

Per l'ammissibilità a contributo sono richiesti l'iscrizione della Ditta al Registro delle Imprese o Albo professionale e l'assenza di procedure concorsuali fin dalla data dell'evento calamitoso.

ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO

Sono esclusi dal contributo i danni:

- di importo inferiore a Euro 2.600,00 (franchigia);
- alle pertinenze (es. box, cantina, garage, etc.) che non risultino strutturalmente connesse all'unità principale; con connessione strutturale si intende la condivisione degli elementi strutturali portanti tra l'unità principale e la pertinenza;
- ad aree esterne alle unità immobiliari quali, a titolo esemplificativo, giardini, pavimentazioni e fondi esterni;
- ad opere di recinzione e difesa (es. muri, cancellate, etc.) e alla viabilità privata (passerelle, ponti, strade, etc.);
- a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/02/1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge sia intervenuta sanatoria o sia stata presentata la relativa richiesta debitamente documentata, il cui esito positivo costituisce condizione necessaria per l'accesso al contributo; nelle more della conclusione dell'istruttoria della pratica di sanatoria, la domanda di

contributo, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla presente Direttiva, è accolta dal Comune con riserva;

- alle unità immobiliari che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritte al catasto fabbricati del Nuovo catasto edilizio urbano (NCEU) o per le quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto, fatta salva la specifica normativa relativa ai fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità;

- alle unità immobiliari destinate a sede legale e/o operativa di un'impresa che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritte nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) tenuto dalla competente C.C.I.A.A. o per le quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita denuncia al REA.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Le domande di contributo devono essere presentate, a pena di irricevibilità, presso il Protocollo Generale del Comune di Cesena, P.zza del Popolo n. 10, o a mano presso il Servizio Protezione Civile o a mezzo posta con allegata la fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante (per quest'ultimo caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante), entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della Direttiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, quindi entro e non oltre il **17 luglio 2010**.

Tali domande, da compilarsi in carta semplice e complete di tutti gli eventuali allegati, dovranno essere effettuate utilizzando gli appositi moduli da ritirare presso il Servizio Protezione Civile e Sicurezza del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio (tel. n. 0547/356365) nei giorni di ricevimento al pubblico (lunedì e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00); tale modulistica può anche essere scaricata dal sito del Comune di Cesena: www.comune.cesena.fc.it

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, rivolgersi al Servizio Protezione Civile (tel. n. 0547/356365 – fax n° 0547/356457 – e-mail: protezionecivile@comune.cesena.fc.it).

ADEMPIMENTI DEL COMUNE

Il Comune provvede all'istruttoria delle domande previo verifica della loro ammissibilità, trasmette alla Regione in via preliminare gli elenchi dei soggetti aventi diritto per le spettanti operazioni di controllo e, a conclusione delle stesse, approva gli elenchi riepilogativi delle domande ammesse da trasmettere in via definitiva alla Regione per la richiesta di finanziamento.

Il Comune effettuerà, nella misura di almeno il 20% delle pratiche pervenute, controlli a campione al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati nella domanda di contributo e la successiva avvenuta esecuzione degli interventi. In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, la domanda sarà dichiarata inammissibile fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il termine per la presentazione, in originale, della documentazione valida ai fini fiscali comprovante la spesa effettivamente sostenuta per tutti gli interventi ammessi a contributo è fissato in 12 mesi e decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'atto di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni. In caso abitazione principale del proprietario distrutta o totalmente inagibile, il termine è fissato in 24 mesi.

IL DIRIGENTE
Dott. Gianni Gregorio